

**Ordinanza**  
**sul collocamento di valori patrimoniali sequestrati**  
**(Ordinanza sul collocamento)**

*Avamprogetto*

del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 266 capoverso 6 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007<sup>1</sup> (CPP),

*ordina:*

**Art. 1**           Principio

Il collocamento di valori patrimoniali sequestrati deve essere sicuro, finalizzato a conservarne il valore e redditizio.

**Art. 2**           Denaro contante, ricavi e redditi

<sup>1</sup> Il denaro contante sequestrato è collocato su conti risparmio o conti correnti presso:

- a. la Banca nazionale svizzera;
- b. le banche cantonali;
- c. altre banche assoggettate alla legge sulle banche dell'8 novembre 1934<sup>2</sup> se l'importo non supera i 100 000 franchi.

<sup>2</sup> Lo stesso vale per i ricavi da crediti sequestrati o dalla realizzazione di oggetti, cartevalori oppure altri valori quotati in borsa o con un valore di mercato, nonché per i redditi da valori patrimoniali sequestrati.

<sup>3</sup> I redditi sono sequestrati e restituiti agli aventi diritto eventualmente assieme ai valori patrimoniali.

**Art. 3**           Estratti conto

Chi dirige il procedimento provvede affinché ogni tre mesi sia allestito un estratto conto relativo ai conti risparmio e ai conti correnti secondo l'articolo 2, da conservare negli atti procedurali.

**Art. 4**           Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.

<sup>1</sup> RS 312.0

<sup>2</sup> RS 952.0